

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. 20.

Integrazione finanziaria degli articoli 29, 30, 31, 32, 45, 49, 50 - primo e secondo comma, 50 - quinto e sesto comma, 59 e modificazione dell'articolo 50 - secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 38, nonché rifinanziamento della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, e anticipazioni ai consorzi di difesa antigrandine di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1981, disposte dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, sono aumentate: — di L. 143 milioni per le attività di cui all'art. 45 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

- di L. 1.700 milioni per gli interventi di cui all'art. 49, della predetta legge;
- di L. 14.000 milioni per gli interventi di cui all'art. 50 - primo e secondo comma e di L. 985 milioni per gli interventi di cui all'art. 50 - quinto e sesto comma della stessa legge;
- di L. 3.000 milioni quale limite annuo di impegno su mutui ventennali, più due anni di preammortamento, di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 della medesima legge.

Art. 2

Per gli interventi recati dall'art. 59 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è disposta l'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1981, di L. 2.000 milioni.

Art. 3

Nel secondo comma dell'art. 50 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è soppresso il seguente periodo: « nei primi tre anni di attività elevabile a cinque anni per quelli che operano prevalentemente nel settore della commercializzazione ».

Art. 4

E' autorizzata, per l'esercizio 1981, la spesa di L. 200 milioni per gli interventi previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 74.

Art. 5

Ai Consorzi di produttori agricoli, costituiti ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364, potranno essere concesse dalla Giunta regionale anticipazioni annuali - fino all'ottanta per cento dei previsti contributi statali.

Art. 6

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede:

a) per l'esercizio 1981 (onere complessivo di L. 22.028 milioni):

- in quanto a L. 1.000 milioni mediante riduzione per l'esercizio 1981 del cap. 071007018 - « Contributi per l'assistenza polivalente »;
- in quanto a L. 600 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007019 - « Finanziamento programmi di assistenza tecnica specializzata »;
- in quanto a L. 170 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007021 - « Programmi di assistenza tecnica nel settore fitosanitario »;
- in quanto a L. 250 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007023 - « Finanziamento programmi di assistenza tecnica da parte di cooperative ed associazioni di produttori »;
- in quanto a L. 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 07100724 - « Contributi a favore di cooperative di produttori agricoli, loro consorzi e alle associazioni di produttori per il personale tecnico e dirigente »;
- in quanto a L. 750 milioni mediante riduzione per l'esercizio 1981 del cap. 071007025 - « Contributi a Centri

e Servizi per l'assistenza tecnica, l'informazione socio-economica e la contabilità aziendale »;

- in quanto a L. 2.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007028 - « Contributi per l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale »;
 - in quanto a L. 143 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007032 - « Contributo a favore delle Associazioni di produttori ortofrutticoli per l'acquisizione di quote di partecipazione ad impianti industriali di trasformazione »;
 - in quanto a L. 50 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007039 - « Contributi per la valorizzazione dell'ambiente rurale »;
 - in quanto a L. 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 071007040 - « Contributi in conto interessi sui prestiti contratti per l'acquisto di cose utili alle aziende dei soci di cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori »;
 - in quanto a L. 206 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 072007110 - « interventi per l'igiene e il miglioramento qualitativo del latte »;
 - in quanto a L. 25 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 072007113 - « Programmi per iniziative di carattere promozionale nel settore zootecnico »;
 - in quanto a L. 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 072007115 - « Interventi per la valorizzazione del settore bachisericolo »;
 - in quanto a L. 200 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 073007302 - « Contributi in unica soluzione per l'acquisto e miglioramento di attrezzatura per la pesca »;
 - in quanto a L. 150 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 073007306 - « Programmi per iniziative promozionali e di valorizzazione di prodotti ittici »;
 - in quanto a L. 15.984 milioni mediante riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1981 del cap. 196219760 - « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partite: « Intervento straordinario a sostegno settori agricoli in crisi ») per Lire 14.000 milioni e « Concorso negli interessi per prestiti in agricoltura e compensi per spese interventi premi vitelli » per L. 1.984 milioni;
- b) per gli esercizi successivi al 1981, in quanto al limite d'impegno di cui all'art. 1 della presente legge, pari a L. 3.000 milioni annui mediante imputazione alla spesa programmata della categoria I del titolo VII del bilancio pluriennale 1981/1983.

Per le anticipazioni previste dall'art. 6 della presente legge che si stabiliscono in L. 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, mediante l'iscrizione di entrate per pari importo a fronte delle anticipazioni di cassa a valere sulle corrispondenti assegnazioni statali per gli scopi specifici.

Al fine di consentire il mantenimento dell'impegno globale di cui all'art. 70 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, le autorizzazioni di spesa dell'esercizio 1981, sopresse

e ridotte con la presente legge, saranno iscritte nel bilancio di previsione 1983.

Art. 7

Al bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 071007018	1.000.000.000	1.000.000.000
Cap. 071007019	600.000.000	600.000.000
Cap. 071007021	170.000.000	170.000.000
Cap. 071007023	250.000.000	250.000.000
Cap. 071007024	100.000.000	100.000.000
Cap. 071007025	750.000.000	750.000.000
Cap. 071007028	2.000.000.000	2.000.000.000
Cap. 071007032	143.000.000	143.000.000
Cap. 071007039	50.000.000	50.000.000
Cap. 071007040	300.000.000	300.000.000
Cap. 072007110	206.000.000	206.000.000
Cap. 072007113	25.000.000	25.000.000
Cap. 072007115	100.000.000	100.000.000
Cap. 073007302	200.000.000	200.000.000
Cap. 073007306	150.000.000	150.000.000
Cap. 196219760	15.984.000.000	15.984.000.000
Totale in diminuzione	22.028.000.000	22.028.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 071007045 - « Concorso negli interessi su mutui di miglioramento fondiario »	3.000.000.000	3.000.000.000
Cap. 071007046 - « Concorso negli interessi su prestiti di conduzione »	1.700.000.000	1.700.000.000
Cap. 071007049 - « Concorso negli interessi e contributi in conto capitale su prestiti per anticipazione ai soci conferenti da parte di organismi associativi »	985.000.000	985.000.000
Cap. 071007054 - « Istituzione e tenuta del catasto regionale frutticolo e viticolo - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 » (Capitolo di nuova istituzione)	143.000.000	143.000.000
Cap. 071007055 - « Contributi sulle spese di gestione a favore di organismi associativi » (Capitolo di nuova istituzione)	14.000.000.000	14.000.000.000
Cap. 071007056 - « Contributo sulle spese di gestione dei Consorzi di Bonifica » (Capitolo di nuova istituzione)	2.000.000.000	2.000.000.000

Cap. 072007120 - « Concessione contributi in unica soluzione per il sostegno dell'allevamento del baco da seta »

200.000.000 200.000.000

Totale in aumento

22.028.000.000 22.028.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 30 aprile 1981

Bernini